

STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA MADDALENA, 128 - TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 - TEL 0941/22113 - 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

La Professoressa **PATRIZIA LEONARDI**, nata a Milano, il 01.03.1976, C.F. LNRPRZ76C41F205Y, residente in Patti (ME), Via Meazza, n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Villaroel (C.F.: VLLGNN85D22G377J) del Foro di Patti (ME) elettivamente domiciliata in Patti, via Mazzini, 10 presso e nello studio dell'avv. Giovanni Villaroel, (avvgiovannivillaroel@pec.it - FAX: 090.662861), in virtù di mandato redatto su foglio separato congiunto materialmente al presente atto;

- RICORRENTE -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, (P.I.V.A.: 80185250588);

- RESISTENTE -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore *pro-tempore*, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, n. 41, (P.I.V.A.: 97248840585);

- RESISTENTE -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore *pro-tempore*, con sede in Palermo, via Giovanni Fattori, n. 60 (P.I.V.A.:80003400811);

- RESISTENTE -

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro-tempore*, con sede in Messina, via San Paolo, n. 361, (P.I.V.A.: 80005000833);

PREMESSO IN FATTO

1) La professoressa Leonardi Patrizia è abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A045 – discipline economico-aziendali. Essa ha conseguito il diploma di specializzazione polivalente, abilitante alle attività didattiche di sostegno ed è stata immessa nel suddetto ruolo, con assunzione a tempo indeterminato, in data 28.02.2014, nel corso dell'anno scolastico 2013/14, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L. 128/ 2013



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA MADDALENA, 128 - TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 - TEL 0941/22113 - 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

per il comparto scuola, con decorrenza giuridica 01.09.2013, ad Imperia, su posto di sostegno, nella scuola secondaria di II grado “Aicardi - Ruffini” di Arma di Taggia (IM).

(All.1) Nell’anno scolastico 2016/17, la suindicata docente è stata trasferita presso l’I.I.S. DE AMICIS - CATTANEO di Roma - scuola secondaria di secondo grado - RMIS119002 - **(All.2)**;

2) Nel corrente anno scolastico (2018/2019), la professoressa Leonardi ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso l’Istituto Comprensivo V. Bellini di Patti (ME), con termine fino al 30.06.2019, su chiamata diretta del Dirigente Scolastico, poiché la cattedra, successivamente assegnata alla ricorrente, non riusciva ad essere coperta per mancanza di disponibilità da parte di altri docenti USP Messina.

Più precisamente, l’odierna istante ha iniziato a prestare servizio nella suddetta scuola siciliana dal mese di gennaio dell’anno 2019. **(All.3)**;

3) La professoressa Leonardi – prima dell’immissione in ruolo - ha prestato ben 5 anni di servizio di pre-ruolo in diversi istituti paritari e precisamente negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 presso l’I.I.S. PARITARIO “G. LEOPARDI” di Barcellona P.G. (Me), (I.T.C. paritario con D. Ass. n.166/8 del 15.05.2001 e I.P.S.A.R. paritario con D.A. n.1141/XI del 17.12.2004), negli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14, fino al 23.02.2014, presso l’I.P.S. per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Alessandro Volta” di Patti (Me) - paritario con D.D.G. n.2842 del 21.06.2011 – **(All.4)**;

4) La scrivente, nel legittimo tentativo di avvicinarsi alla propria famiglia e di superare l’ingiusta assegnazione della sede definitiva a Roma, si è sottoposta a diverse procedure di mobilità (a.s. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019), da ultimo ha reiterato la suddetta domanda per anno scolastico 2019/2020, allegando la domanda di mobilità interprovinciale una specifica dichiarazione riguardante gli anni di servizio pre-ruolo svolto negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 presso l’I.I.S. PARITARIO “G. LEOPARDI” di Barcellona P.G. (Me), (I.T.C. paritario con D. Ass. n.166/8 del 15.05.2001 e I.P.S.A.R. paritario con D.A. n.1141/XI del 17.12.2004), negli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14, fino al 23.02.2014, presso l’I.P.S. per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Alessandro Volta” di Patti (Me) (paritario con D.D.G. n.2842 del 21.06.2011), con l’intento di ottenerne il riconoscimento ed il relativo punteggio nella procedura di mobilità 2019/2020 **(All.5 a) b) c) d)**;

5) La professoressa Leonardi ha indicato, in ordine di preferenza, i seguenti Distretti:



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA MADDALENA, 128 - TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 - TEL 0941/22113 - 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

1 Distretto 033 Distretto 033 ME, 2 Distretto 032 Distretto 032 ME, 3 Distretto 037 Distretto 037 ME, 4 Distretto 038 Distretto 038 ME, 5 Distretto 031 Distretto 031 ME, 6 Distretto 028 Distretto 028 ME, 7 Provincia ME MESSINA ME, 8 Distretto 048 Distretto 048 PA, 9 Distretto 020 Distretto 020 CT, 10 Distretto 019 Distretto 019 CT, 11 Provincia PA PALERMO PA, 12 Provincia CT CATANIA CT, 13 Distretto 030 Distretto 030 RC, 14 Distretto 009 Distretto 009 CL, 15 Distretto 024 Distretto 024 (v. pag. n. 5 All. n. 4)

6) Alla luce di quanto univocamente sostenuto dalla recente giurisprudenza sia in ambito civile che amministrativo (v. in tal senso tra le tante Consiglio di Stato, ordinanza n. 4845/17), ma anche e soprattutto in ragione di quanto stabilito nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale, gli anni di servizio pre-ruolo svolti presso scuole paritarie, a differenza di quanto sostenuto dal M.I.U.R. devono essere tutti valutati sia ai fini della ricostruzione di carriera, che per la valutazione della richiesta di mobilità, da ultimo, formulata dalla ricorrente;

7) Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale tra la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. 764 del 23 novembre 2018 e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola, infatti, prevede che, oltre a n. 6 per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza, debbano essere riconosciuti n. 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera senza fare alcuna esclusione esplicita degli anni di servizio pre-ruolo svolti presso le scuole paritarie (**All.6**);

8) In data 12.5.2019, la scrivente ha ricevuto la comunicazione dell'esito della valutazione data dal competente Ufficio del M.I.U.R. rispetto alla propria domanda avente ad oggetto il trasferimento per la scuola secondaria di II grado per l'anno 2019/2020, con la quale le è stato concesso il termine di 10 gg. per comunicare eventuali discrasie con i dati in suo possesso. L'Amministrazione resistente, nonostante le



AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

richiamate disposizioni normative, non ha tenuto conto degli anni di servizio di pre-ruolo svolti dalla ricorrente prima della sua assunzione definitiva da parte del M.I.U.R., ma essa ha valutato soltanto il punteggio base (31 Punti), quello aggiuntivo su sostegno (27 Punti) e quello di ricongiungimento (6 Punti), con la conseguenza che la stessa non ha ottenuto il chiesto trasferimento ed è stata nuovamente confermata presso l'I.I.S. DE AMICIS - CATTANEO di Roma - scuola secondaria di secondo grado – RMIS119002 (All.7);

9) La ricorrente ha rilevato alcune incongruenze nella valutazione dei propri titoli e dell'attività lavorativa pregressa ai fini della determinazione del punteggio nella graduatoria di mobilità per la scuola secondaria di II grado per l'anno 2019/2020 e per tale ragione ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Ministero che le è stato inviato in data 12.5.2019. In particolare, la professoressa Leonardi ha contestato l'illegittima omissione della valutazione del periodo di insegnamento svolto dalla scrivente presso scuole paritarie e l'errata valutazione del diploma di specializzazione conseguito con corso post-laurea (All.8);

10) Proprio quest'ultima contestazione è stata accolta dal M.I.U.R., che in autotutela ha modificato il punteggio attribuito alla professoressa Leonardi, aumentandolo di n. 4 punti, ma rigettando, l'ulteriore richiesta della ricorrente, ritenendola infondata (All.9);

In applicazione di quanto sin qui sostenuto, dunque, all'odierna ricorrente dovevano essere riconosciuti, oltre al numero dei punti concessi in prima battuta dal M.I.U.R., ulteriori n. 4 punti per il suindicato master – non correttamente conteggiato – e altri n. 30 punti per il servizio pre-ruolo svolto dalla docente in alcune scuole paritarie della sua provincia di residenza (6 punti x 5 anni), per un totale complessivo di ben 97 punti, invece, gliene sono stati riconosciuti soltanto 67;

11) In sintesi, nel momento in cui la docente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato, mentre, al contrario, dopo l'immissione in ruolo, il MIUR, in modo irrazionale ed arbitrario, non ha più valutato tale attività sotto il profilo della mobilità;

12) Se, infatti, alla ricorrente fosse stato riconosciuto il servizio pre-ruolo (punti 30), la stessa si troverebbe, probabilmente, nell'ambito provinciale a lei più vicino, ossia in



Provincia di Messina o, comunque, in Sicilia, fermo restando che tale riconoscimento le sarebbe giovato anche ai fini della ricostruzione di carriera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Poste tali premesse in fatto, si ritiene opportuno rammentare che il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la Legge n. 62/2000, con la quale è stato disciplinato il c.d. principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie.

In particolar modo, l'art. 1 della suddetta disposizione legislativa prevede che *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”*.

Il comma 2° del medesimo articolo stabilisce i requisiti che la scuola paritaria deve avere al fine di potersi definire tale: *“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”*.

Sulla scorta della disciplina normativa testé menzionata, alle scuole paritarie viene riconosciuta la medesima parità rispetto alle scuole statali, per ciò che concerne, l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Va da sé che non vi è differenza tra scuole statali e non statali (private), né tra i docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ma vi è di più, infatti, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), che regola la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, ha disposto testualmente che: *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA MADDALENA, 128 - TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 - TEL 0941/22113 - 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

Inoltre, a conferma di quanto appena asserito, anche la Ragioneria dello Stato, con proprio parere n. 0069864 del 04.10.2010, mentre ha innovato i requisiti per le scuole non statali al fine di conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità, nulla ha modificato per ciò che concerne, invece, il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle istituzioni non statali paritarie.

Pertanto, appare pacifico che agli insegnanti che hanno svolto il servizio presso le scuole paritarie vada applicato, sia per ciò che riguarda l'aspetto giuridico sia quello economico, l'art. 485 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297.

Nello specifico, la docente Leonardi ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alla spesa pubblica per mezzo degli istituti paritari sostituiti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici.

In particolare, la professoressa Leonardi ha svolto servizio pre-ruolo negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 presso l'I.I.S. PARITARIO "G. LEOPARDI" di Barcellona P.G. (Me), (I.T.C. paritario con D. Ass. n.166/8 del 15.05.2001 e I.P.S.A.R. paritario con D.A. n.1141/XI del 17.12.2004), negli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14, fino al 23.02.2014, presso l'I.P.S. per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Alessandro Volta" di Patti (Me) (paritario con D.D.G. n.2842 del 21.06.2011). Tali istituti rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione (disponibilità di locali, arredi ed attrezzature idonei, applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio, corsi di insegnamento completi, personale docente fornito di idonea abilitazione, adozione di contratti individuali di lavoro per personale dirigente ed insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore) in armonia con le previsioni previste dalla Costituzione, artt. 33 e 34 e, con il piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

Se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche. In ossequio a tali principi, le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA MADDALENA, 128 - TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 - TEL 0941/22113 - 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

Sia la giurisprudenza amministrativa sia quella del lavoro hanno avuto modo di chiarire come la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa, a conferma, pertanto, dell'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.

D'altra parte, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza, di equità retributiva, di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (art. 3, 36 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità, che ai fini della ricostruzione di carriera, tra i servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche, nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 165/01.

Nel panorama normativo italiano non esistono "ragioni oggettive" che limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre-ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo stato riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato (che hanno prestato un servizio pre-ruolo nelle scuole statali). Il MIUR così operando ha applicato una palese discriminazione tra il periodo pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo pre-ruolo svolto nelle scuole statali, non riconoscendo a detti periodi pari dignità.

Alla luce della normativa sopra illustrata, è da ritenersi iniquo ed ingiusto azzerare anni di servizio legalmente svolti presso gli istituti paritari, che, invero, presentano pari dignità legale rispetto agli anni di servizio resi nella Scuola Statale. Ne deriva che, poiché sia la scuola statale che la scuola paritaria presentano pari dignità ai fini della corretta attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera, la ricorrente, non può certamente ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti.

Medesimo discorso può essere fatto relativamente alla ricostruzione della carriera della docente Leonardi, infatti, come sopra esposto e sviscerato, essendoci piena equiparazione tra servizio prestato presso istituti statali ed istituti paritari, il mancato riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio svolto nelle scuole paritarie



appare in contrasto con quanto disposto dall'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, così come disposto dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea.

Detta clausola stabilisce espressamente che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistono ragioni oggettive”, che, nel caso in oggetto, non sembrano sussistere.

Pertanto, sempre secondo i dettami di questa ultima normativa, *“I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”*.

Nel caso di specie, appare palese che vi sia una differenziazione di trattamento, che da quanto sopra affermato è illegittima, determinando così una vera e propria disparità di trattamento tra insegnanti che svolgono le medesime attività.

Tutto ciò premesso e considerato, l'insegnante **LEONARDI PATRIZIA**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

Al Tribunale di Patti, Giudice del Lavoro affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare il diritto della docente Patrizia Leonardi alla valutazione ai fini della graduatoria per la mobilità 2019/2020 e per tutte quelle a seguire, ma anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 presso l'I.I.S. PARITARIO “G. LEOPARDI” di Barcellona P.G. (Me), (I.T.C. paritario con D. Ass. n.166/8 del 15.05.2001 e I.P.S.A.R. paritario con D.A. n.1141/XI del 17.12.2004), negli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14, fino al 23.02.2014, presso l'I.P.S. per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera “Alessandro Volta” di Patti (Me) - paritario con D.D.G. n.2842 del 21.06.2011 –, così come documentato in atti, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con



conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2019/20 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre-ruolo svolto in istituti paritari;

2) Conseguentemente, condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al relativo inserimento del punteggio riconosciuto pari a punti n. 30 nella citata graduatoria per la mobilità 2019/2020 anche ai fini della ricostruzione di carriera, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità e, per l'effetto, ordinare l'amministrazione a provvedere ad eventuale suo trasferimento;

3) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs 297/94, gli anni di servizio pre- ruolo svolto negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 presso l'I.I.S. PARITARIO "G. LEOPARDI" di Barcellona P.G. (Me), (I.T.C. paritario con D. Ass. n.166/8 del 15.05.2001 e I.P.S.A.R. paritario con D.A. n.1141/XI del 17.12.2004), negli anni scolastici 2011/12, 2012/13 e 2013/14, fino al 23.02.2014, presso l'I.P.S. per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Alessandro Volta" di Patti (Me) (paritario con D.D.G. n.2842 del 21.06.2011) (5 anni), con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione del relativo decreto di ricostruzione di carriera;

4) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore* alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed I.V.A.;

In via istruttoria, si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 9.

Ai fini del versamento del contributo unificato, ai sensi del comma 5, dell'art. 9 della legge 23.12.1999 n. 488 e del Testo Unico sulle spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiornati alla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla legge n. 183 12.11.2011 (Legge di stabilità 2012) si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato e che trattandosi di giudizio di lavoro, la ricorrente è tenuta a versare un contributo unificato ridotto della metà rispetto a quello previsto per i procedimenti civili ordinari del medesimo valore, vale a dire Ella è tenuta a versare un contributo unificato pari ad € 259,00.



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La docente Patrizia Leonardi, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Giovanni Villaroel, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato ma integralmente congiunto al ricorso introduttivo del presente giudizio,

PREMESSO CHE

- 1) Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della Prof.ssa Leonardi alla valutazione ai fini della graduatoria per la mobilità 2019/2020 e per tutte quelle a seguire, ma anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto nell'istituto scolastico paritario, così documentato in atti, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegata al CCNI per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2019/20 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre-ruolo svolto in istituti paritari;
- 2) Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* formulato deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione nell'ambito indicato prioritariamente dalla ricorrente, di cui alla domanda di mobilità ed aventi un punteggio inferiore alla luce della valutazione degli anni di servizio pre-ruolo svolti dalla ricorrente in scuole paritarie.

RITENUTO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;

CHIEDE

di essere autorizzata dall'On.le Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., a provvedere alla suddetta notificazione con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità; A tal proposito, si rileva che la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata; nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio



STUDIO LEGALE VILLAROEL

VIA MADDALENA, 128 - TEL/FAX 090.662861 - 98123 MESSINA
VIA MAZZINI, N. 10 - TEL 0941/22113 - 98066 PATTI (ME)

AVV. GIOVANNI VILLAROEL
C.F.: VLLGNN85D22G377J
Part. I.V.A.: 03429320835

Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con i loro rispettivi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, la professoressa Patrizia Leonardi, *ut supra* rappresentata e difesa

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
 - b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.
- Patti, 26.06.2019

Avv. Giovanni Villaroel

